

# Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.

(L. 190/2014 art. 1 commi 611 - 614)

## PREMESSA

Gli interventi normativi degli ultimi anni del legislatore non solo nazionale ma anche provinciale, hanno dimostrato una tendenziale assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni, sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e vincoli sulla loro organizzazione, per cui sempre più le società a capitale pubblico sono destinatarie di una disciplina che presenta notevoli profili di specialità rispetto a quella generale applicabile alle società commerciali; L'art. 8 della **L.P. 27 dicembre 2010, n. 27** (legge finanziaria per il 2011) dispone che la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e organismi strumentali. Il comma 3 del medesimo articolo, prevede in particolare che vengano definite alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali quelle indicate alla lettera c), vale a dire *“la previsione che gli enti locali, che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali, impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”*. Il **20 settembre 2012** è stato quindi sottoscritto tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali il **Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali** in attuazione del sopra richiamato art. 8, comma 3, lett. e) L.P. 27/2010, con il quale viene fissato il principio per cui anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica. Tale Protocollo impone agli enti locali, che in qualità di soci controllano in via diretta, singolarmente o insieme ad altri enti locali, società di capitali, ad esclusione di quelle quotate in borsa e di quelle partecipate dalla Provincia Autonoma di Trento per la maggioranza del capitale, di adottare delle misure nei confronti di tali società finalizzate al contenimento della spese indicate nel Protocollo, oltre ad altre misure considerate dagli stessi enti locali opportune per garantire una loro equilibrata gestione. Il Protocollo del 20 settembre 2012 è costituito da 7 articoli:

- l'art. 1 *“Oggetto ed ambito di applicazione”*: individua quali enti e quali società ne sono destinatari, in particolare stabilisce che *“nel caso in cui il controllo sulla società sia riconducibile a un insieme di enti locali, tra i medesimi enti, deve essere adottato uno specifico accordo, per consentire il rispetto del Protocollo. L'accordo deve in particolare indicare le modalità organizzative e operative per consentire l'attuazione del Protocollo e a tal fine indicare, tra le altre cose, l'ente locale che in nome e per conto di tutti deve rapportarsi con la società”*;
- l'art. 2 *“Direttive relative agli indirizzi e al controllo sulla gestione delle società”*: dispone delle puntuali direttive per garantire l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività di indirizzo, di vigilanza e controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle loro società;
- l'art. 3 *“Direttive generali per il controllo e per il contenimento delle spese”*: prevede che gli enti locali fissino dei limiti alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché per le spese di carattere discrezionale;
- l'art. 4 *“Direttive per il controllo e per il contenimento delle spese delle società in house”*: stabilisce che siano gli enti locali ad autorizzare le nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle



società in house e stabilisce dei limiti ai compensi per il personale dirigenziale, per lo straordinario e per i viaggi di missione;

- l'art. 5 "*Compensi ai componenti dei consigli di amministrazione*" e l'art. 6 "*Numero dei componenti del consiglio di amministrazione*": fissano rispettivamente dei limiti ai compensi e al numero dei componenti il consiglio di amministrazione delle società;

- l'art. 7 "*Compensi all'organo di controllo e compensi per la revisione legale dei conti*": individua un tetto massimo ai compensi dell'organo di controllo e per la revisione legale dei conti.

Si ricorda infine che il citato protocollo stabilisce che, con riferimento a ciascuna società controllata, gli Enti valutano l'opportunità di imporre misure eccedenti quelle minime fissate nel protocollo medesimo.

Le misure contenute nel Protocollo sono state successivamente integrate dall'art. 4, comma 3, lettera f) della **L.P. 27 dicembre 2012, n. 25** (legge finanziaria per il 2013) che ha introdotto nuove disposizioni destinate agli organismi controllati dagli enti locali finalizzate, nello specifico, al contenimento della spesa per il personale: si prevede che le società possano assumere personale con contratto a tempo indeterminato solo qualora vengano rispettate due condizioni:

- il numero massimo di assunzioni consentito corrisponda alle unità di personale a tempo indeterminato cessato durante il 2013 o il 2012;

- la spesa per il personale relativa al 2013 sia in ogni caso inferiore alla spesa per il personale relativa al 2011, al netto degli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi o individuali in essere;

La sopra citata legge finanziaria per il 2013, contiene inoltre una previsione per le aziende speciali e per le istituzioni per cui fino a quando saranno individuate nei loro confronti delle specifiche misure, trovano applicazione le direttive e i vincoli per il contenimento e il controllo della spesa destinati alle società in house, contenuti nel *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* del 20 settembre 2012.

La L.p. 1/2014 (legge finanziaria per il 2014), ha confermato con l'art. 5 gli obblighi di contenimento delle spese già vigenti e con l'art. 7 ha escluso la possibilità di attribuire compensi per gli amministratori di enti locali che, dopo tale legge, saranno nominati componenti di organi di amministrazione di società partecipate dagli enti locali di appartenenza.

Alla normativa sopra ricordata, si aggiunge, sempre a livello locale, il "**Protocollo di intesa sulla Finanza Locale**" siglato il **10.11.2014**, il quale dispone che il Piano di miglioramento dei Comuni includa una parte dedicata agli organismi partecipati nella quale, partendo dalla fotografia della situazione esistente, il Comune individui eventuali misure per il contenimento e per la razionalizzazione delle spese, in particolare con riferimento agli organismi così detti in house. Tale prescrizione ricalca quanto a suo tempo disposto dal "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", siglato il 20 settembre 2012 e di cui si è fatto cenno sopra.

## **PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE**

La **Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015)**, all'art. 1, commi da 611 a 614 detta disposizioni volte ad avviare, dal 01 gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;



- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

La normativa sopra richiamata è applicabile anche agli enti locali della nostra Regione e quindi anche allo scrivente Ente.

### **PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE**

Il comma 612 della citata legge dispone che i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni interessate devono a tal fine definire ed approvare entro il **31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie** direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Entro il **31 marzo 2016**, gli organi di cui al primo periodo dovranno predisporre una **relazione sui risultati conseguiti** da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

### **ORGANICOINVOLTI**

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera h) del terzo comma dell'articolo 26 del TULROC che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "costituzione e partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata". Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, tali deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del Sindaco.

### **ATTUAZIONE**

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile.

### **RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE**

Quanto sopra premesso, il Comune di Cavedine detiene attualmente le seguenti società/partecipazioni societarie:

1. 0,0279 % in **Trentino Riscossioni S.p.a.**, società interamente pubblica che gestisce le procedure di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali. Non sono previsti trasferimenti di capitali o quote annuali da versare alla società.



2. 0,024 % in **Informatica Trentina S.p.a.**, società interamente pubblica che gestisce i servizi informatici, alcuni dei quali anche per il Comune di Cavedine. Non sono previsti trasferimenti di capitale o quote partecipative annuali da versare alla società.
3. 0,42 % nel **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, che si occupa dei servizi strumentali allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti locali del Trentino e quindi anche della Comunità. Il Consorzio ai sensi art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEN) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento. La quota partecipativa del comune di Cavedine nel 2012 è stata di Euro 1.669,12, nel 2013 di Euro 1.669,12 e nel 2014 di Euro 1.682,92.
4. 0,7407 % in **Azienda Per il Turismo Trento Monte Bondone Valle dei laghi S.c.a.r.l.**, società che svolge attività di promozione turistica della Valle dei Laghi, di Trento e del Monte Bondone. Per quanto riguarda l'Azienda per il Turismo l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno di essi nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8, recante Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento, emanata dalla PAT nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo. Il mantenimento della partecipazione societaria di conseguenza è come tale legittimo a prescindere dal comma 27 della L. 244/2007. La quota partecipativa annua è stata di Euro 968,00 per il 2012, di Euro 1.089,00 per il 2013 e di Euro 1.098,00 per il 2014.
5. 0,00098% in **Dolomiti Energia spa**. La società è la capogruppo del Gruppo Dolomiti Energia che opera nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica. Opera essenzialmente nell'ambito della Provincia di Trento della quale copre circa l'85% di distribuzione di energia elettrica e l'80% del gas. Inoltre fornisce supporto nella gestione degli acquedotti comunali che sono circa il 70 % dei comuni trentini e nella verifica di potabilità dell'acqua distribuita dalle reti idriche, compresa quella del Comune di Cavedine. Non sono previsti trasferimenti di capitali o quote di partecipazione annuali alla società. Sono stati invece contabilizzati introiti per dividendi pari a Euro 202,50 per il 2011, Euro 283,50 per il 2012, Euro 384,75 per il 2013.

#### CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE

Avuto riguardo alla prescrizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 lett. a), b) e c) della L. 190/2014, esposti in premessa, analizzando puntualmente i singoli criteri, emerge che:

**sub a):** le attività espletate dalle sopra richiamate società **1, 2, 3, 4** sono da ritenersi **indispensabili** al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche alla luce del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali di data 7.8.2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa (Relazione Cottarelli), che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione);

Sono poi indicati i Servizi Amministrativi (esclusivamente per uso interno delle amministrazioni controllanti): in tale attività rientra la gestione di servizi strumentali rivolti a favore dell'ente locale che spaziano dai servizi informatici (gestione di software) e hardware (reti telematiche ecc.) fino a ricomprendere servizi di amministrazione con riferimento alle società Holding in quanto società dedicate alla più efficiente gestione delle società partecipate, come da diffusa esperienza già da tempo registratasi nel nostro Paese. Fra i servizi amministrativi devono essere ricomprese le attività direttamente o indirettamente rivolte alla gestione /erogazione di funzioni amministrative quali ad esempio la gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali dell'ente locale.

La locuzione "non indispensabili" rafforza quanto già disposto nell'art. 3 comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m. (finanziaria 2008). Preme infatti ricordare che secondo l'art. 3 comma



27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono : (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso. Ora secondo la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l'ampiezza della classe dei servizi pubblici.

**sub b):** dall'analisi sulle singole società risulta che nessuna delle sopra richiamate società **1, 2, 3, 4, e 5** è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

**sub c):** dall'analisi sulle società partecipate risulta che nessuna delle sopra richiamate società **1, 2, 3, 4, e 5** svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. Pertanto non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

**sub e):** Per quanto riguarda la partecipazione del Comune alle società Trentino Riscossioni S.p.a., e Informatica Trentina S.p.a., si precisa che trattandosi di società di sistema il cui controllo è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni,

Peraltro è da ricordare che per effetto dell'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, *“al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale”*. Ciò vale anche per le sopra richiamate società **2, 3 e 4**.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., si ricorda che Il Consorzio ai sensi art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEN) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive non si applicano a tale società.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune all'Azienda Per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi S.c.a.r.l., trattasi di società che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale i Comuni detengono una quota minoritaria. La partecipazione dei soci pubblici si limita al conferimento di una quota annuale proporzionata al capitale sociale posseduto ma con tale partecipazione si realizzano forme aggregative pubbliche – private che contribuiscono allo sviluppo socio economico della valle.



Pertanto si ritiene non possibile, da parte delle amministrazioni partecipanti per legge, dar luogo a piani operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 della L. 190/2014.

Peraltro si evidenzia che l'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5 ha previsto che il centro di servizi relativo alle società partecipate della P.A.T., sopra citato, possa erogare i propri servizi anche alle aziende di promozione turistica.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune in **Dolomiti Energia S.p.a.**, si tratta di società che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale il Comune di Cavedine detiene una quota assolutamente minoritaria. La partecipazione non comporta conferimenti annuali di capitale. Nel 2012 i dividendi introitati sono stati Euro 202,50, nel 2013 Euro 283,50 e nel 2014 Euro 384,75.

Pertanto si ritiene non possibile, da parte delle amministrazioni partecipanti, dar luogo a piani operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 della L. 190/2014.

Cavedine , 31 marzo 2015

II SINDACO



# APT TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI

## Scheda per il COMUNE DI CAVEDINE

Data di costituzione:	13.10.2003
Sede legale:	Piazza della Portela n. 3 – Trento
Oggetto Sociale:	La società, che ha scopo consortile non lucrativo, ha per oggetto la promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale "Trento – Monte Bondone – Valle dei Laghi" Informazioni ed accoglienza turistica, coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati, definizione sviluppo e promozione del patrimonio turistico territoriale. Organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini
Capitale sociale al 31.12.2014:	705.000,00 Euro
Altri soci:	<p> Agritur alla veduta / agricola Cainelli trentino vivai di Cainelli Nello &amp; Co.  Agritur Ponte Alto  Artimedia s.a.s.  Associazione agriturismo trentino  Associazione albergatori della provincia di Trento  Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento  Associazione commercianti al dettaglio  Associazione pubblici esercizi del trentino  Associazione ristoratori del trentino  B&amp;B e affittamere locanda del bel sorriso di Daniela Righetti  B.M. s.r.l.  Cantina sociale di Trento le Meridiane s.c.a.  Cantine Rotari / Nosio spa  Cassa rurale della Valle dei Laghi  Cassa rurale di Aldeno e Cadine bcc s.c.  Cassa rurale di Trento  Cat imprese unione s.r.l.  C.I.m. Bell s.r.l.  Comune di Aldeno  Comune di Calavino  Comune di Cavedine  Comune di Cimone  Comune di Garniga Terme  Comune di Lasino  Comune di Padergnone  Comune di Terlago  Comune di Trento  Comune di Vezzano  Comunità della Valle dei Laghi </p>



Confesercenti del trentino  
 Consorzio pro loco Valle dei Laghi, Trento, Monte Bondone  
 Consorzio trentino autonoleggiatori  
 Consorzio Trento iniziative  
 Curcu Genovese associati s.r.l.  
 Fondazione museo storico del trentino  
 Garniga Terme s.p.a.  
 Graphic tourist line s.a.s.  
 Hotel Accademia di co.fin. S.r.l.  
 Hotel Adige / hotel Adige s.r.l.  
 Hotel Albermonaco / Paganella s.r.l.  
 Hotel America s.r.l.  
 Hotel Aquila d'oro / Valnigra s.a.s. di Mosna Iginio & c.  
 Hotel Best Western quid hotel / H.N.H. Trento s.r.l.  
 Hotel Buonconsiglio / Touristal s.r.l.  
 Hotel Capitol di Bort Giovanni  
 Hotel Everest / Sembenotti Ferruccio & c.  
 Hotel Garni al Marinaio / Groff Giovanni  
 Hotel Garni Villa Fontana / Sembenotti s.r.l.  
 Hotel Grand Hotel Trento s.r.l.  
 Hotel Lillà / Lillà s.n.c.  
 Hotel Montana / Montana s.r.l.  
 Hotel Monte Bondone / HMB s.r.l.  
 Hotel Mugon / Mugon s.r.l.  
 Hotel Piccolo Principe  
 Hotel Relais Villa Madruzzo / Vima s.r.l.  
 Hotel Sporting Trento / Global hotel services s.r.l.  
 Hotel Terme San Leonardo / Spazio s.r.l.  
 Hotel Vela / f.lli Guetti s.r.l.  
 Hotel Venezia di Bortoluzzi Marina  
 Hotel Zodiaco / Meridiana s.n.c. dei fratelli Rocchio  
 Iniziative turistiche per la montagna s.r.l.  
 Noleggio sci f.lli Degasperi s.a.s.  
 Ostello della gioventu' / Fait Eleonora  
 Perini autonoleggio / Perini Franco  
 Residence hotel Candriai alla posta  
 Scuola italiana di sci Monte Bondone  
 Sport Nicolussi di Agostini Ada Nicolussi  
 Sudtiroler studio s.r.l.  
 Tandem pubblicità s.r.l.  
 Trentino holidays s.r.l.  
 Trentino trasporti s.p.a.  
 Trento fiere s.p.a.  
 Trento funivie s.p.a.  
 Unione albergatori del trentino  
 Unione delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo - confcommercio - imprese per l'Italia trentino



Percentuale di partecipazione:	Comune di Cavedine: 0,71 % (n° 1 quota)
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 2.693,21 Euro 2012: 7.460,95 Euro 2013: 8.270,68 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	2011: 0 2012: 0 2013: 0
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	Nessun costo per ricapitalizzazioni, coperture di perdite aggi o quali corrispettivi per servizi. E' stata sostenuta a la quota compartecipativa annuale di € 960,00 per l'anno 2011, € 968,00 per l'anno 2012 ed € 1.089,00 per l'anno 2013
Organo amministrativo:	<p><i>Presidente del Consiglio di Amministrazione:</i> Bertagnolli Franco Aldo</p> <p><i>Consiglieri:</i>  Antoniolli Francesco  Barbieri Alberto  Bertagna Gloria  Bolognani Gianni  Bressan Gianni  Dalla Pellegrina Alberto  De Grandi Giorgio  Facchinelli Claudio  Faes Enrico  Friz Andrea  Lanzinger Maria Teresa  Lanzinger Michele  Martinelli Paolo  Pederzoli Armando  Polonioli Battista  Rigotti Fulvio  Robol Andrea  Scartezini Fiorenzo</p>







Scheda per il COMUNE DI CAVEDINE  
4.7 Dolomiti Energia S.p.A.

4.7.1. Dati della società

Data di costituzione:	02/07/2009
Sede legale:	Rovereto, via Manzoni 24
Oggetto Sociale:	<p>oggetto sociale: tutte le attività ed i servizi connessi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento di ogni genere di rifiuti, anche per conto di terzi; alla costruzione e alla gestione di centri ed impianti di smistamento, stoccaggio, trattamento e smaltimento di ogni genere di rifiuti, compresa la commercializzazione dei prodotti derivati dai relativi processi; alla gestione di discariche; alla gestione dei fanghi biologici attraverso attività di raccolta, trasporto, recupero, valorizzazione e smaltimento; allo spazzamento e alla pulizia delle strade e delle piazze;</li><li>- alla costruzione, alla gestione e alla manutenzione di acquedotti, collettori acqua di rifiuto e da trattamento, fognature, impianti di depurazione, impianti di produzione acque civili ed industriali, impianti di sollevamento e potabilizzazione delle acque;</li><li>- alla gestione di laboratori di prova per la predisposizione di analisi chimiche, fisiche, biologiche e microbiologiche;</li><li>- alla consulenza e all'assistenza tecnica e amministrativa per enti e imprese operanti negli stessi settori o in settori analoghi, affini o connessi, nei limiti consentiti dalla vigente normativa;</li><li>- alle attività tipografiche, editoriali, di pubblicità, promozione e propaganda che siano connesse con altre attività sopra descritte.</li></ul> <p>la società potrà inoltre operare in ogni campo che abbia attinenza con la salvaguardia ed il risanamento dell'ambiente, come nel settore delle acque, dell'inquinamento atmosferico ed energetico, eseguendo studi sperimentazioni e progettazioni, realizzando e gestendo impianti tecnici ed opere, nonché prestando assistenza tecnica, organizzativa e gestionale per le attività menzionate, anche in ordine alla formazione del personale, avvalendosi di strutture proprie o ad</p>



essa collegate.

la societa' potra' effettuare le prestazioni di cui sopra anche tramite terzi e potra' assumere incarichi per conto di comuni, di enti in genere, di loro consorzi e di privati per il raggiungimento degli scopi sociali; la societa' potra' partecipare a pubblici appalti, licitazioni e trattative, anche in collaborazione con altri soggetti in associazione temporanea d'impresa. per il raggiungimento dello scopo sociale, la societa' potra' compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonche' assumere partecipazioni e cointeressenze in altre societa' od enti, consorzi, e simili aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio purché allo scopo di stabile investimento. sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, le attivita' professionali protette da specifiche norme di legge e comunque tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'.

Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 411.496.469,00
Altri soci:	FINDOLOMITI ENERGIA Srl 196.551.963 - 47,76520% FT ENERGIA S.p.A. 48.861.683 - 11,87415% DOLOMITI ENERGIA S.p.A. 33.286.658 - 8,08918% COMUNE DI TRENTO 24.008.946- 5,83455% FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO 21.878.100 - 5,31672% COMUNE DI ROVERETO 17.852.031 - 4,33832% I.S.A. - IST. ATESINO DI SVILUPPO SpA 17.175.532 - 4,17392% STET SERVIZI TERRITORIALI NORD EST TRENTO S.p.A. 7.378.514 - 1,79309% ENERCOOP S.r.l. 7.303.825 - 1,77494% COMUNE DI MORI 5.060.563 - 1,22980%




AGS ALTO GARDA SERVIZI S.p.A. 4.861.800 - 1,18149% AIR AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.p.A. 4.085.912 - 0,99294% COMUNE DI ALA 3.852.530 - 0,93622 BIMADIGE 3.322.260 - 0,80736% BIM SARCA-MINCIO-GARDA 3.322.260 - 0,80736% PRIMIERO ENERGIA 2.430.900 - 0,59075% CEIS CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO S.c. 2.293.658- 0,55739% CEDIS CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Scarl 2.291.118 - 0,55678% COMUNE DI GRIGNO 931.250 - 0,22631% COMUNE DI VOLANO 890.000 - 0,21628%	
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,00049%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € - 31.876.499,00 2012: € 43.658.609,00 2013: € 60.845.854,00
Ritorno economico per il Comune con 2011: € 101,25 riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i> ) 2012: € 141,75 2013: € 192,37	
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> )	
*Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	IOSS RUDI MERLER MARCO CATTONI DIEGO FRANCESCHI GIORGIO GANAPINI WALTER CARLI MARCELLO NICOLUSSI PAOLAZ LEO BIROSI ANTONELLO CAROLLO MADDALENA COLAONE FRANCESCO ZENI MARISA PERONI AGOSTINO
*Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni):	

\*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

#### 4.7.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni societarie come segue:



#### 4.7.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 ed elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione.

Con convenzione di data 29.12.1995, n. 568 di repertorio atti pubblici, il Comune di Cavedine ha affidato in esclusiva a S.I.T. p.a. la gestione del servizio di distribuzione del gas metano nell'ambito del territorio comunale;

Nel corso degli anni la Società concessionaria ha posto in essere le seguenti, principali, operazioni societarie:

- incorporazione di S.I.T. p.a. e ASM Rovereto S.p.A. in Trentino Servizi S.p.A, avvenuta con atto di fusione di data 2 dicembre 2002;
- incorporazione di Dolomiti Energia S.p.A. in Trentino Servizi S.p.A, avvenuta con atto di fusione di data 12 marzo 2009 e contestuale cambio di denominazione della Società da Trentino Servizi S.p.A. a Dolomiti Energia S.p.A.

Rilevato che, a seguito delle trasformazioni societarie sopra descritte, l'attuale affidatario del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale risulta essere Dolomiti Reti S.p.A.;



Dolomiti Energia S.p.A. (già Trentino Servizi S.p.A.) è una società ampiamente presente e radicata sul territorio provinciale dove ha accumulato significativa esperienza e competenza nel campo della distribuzione del gas, che ha sempre garantito un buon standard nell'erogazione dei servizi, un costante impegno per la manutenzione della rete di distribuzione ed un rapporto con l'amministrazione di collaborazione e trasparenza. A tal proposito i dati rilevati presso l'Autorità dell'energia elettrica e il gas relativi a continuità e sicurezza del servizio, testimoniano tale buon livello di qualità nella gestione, confermato anche dal confronto con gli altri maggiori gestori nazionali.

In quanto società in-house, Dolomiti Energia Spa, non può essere partecipata da soggetti privati, né può offrire i propri servizi sul mercato, al di fuori della cerchia dei propri soci-clienti; tutto ciò peraltro permette agli Enti locali trentini di affidare direttamente le attività a Dolomiti Energia, senza dover ricorrere a costose gare.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità.

Peraltro la quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria.

La partecipazione nella predetta società inoltre, non comporta alcun tipo di onere economico a carico del bilancio comunale, ma al contrario, produce annualmente utili.

*Per le ragioni sopra indicate è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella Dolomiti Energia S.p.A.*





4.5 Denominazione **TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.**4.5.1. Dati della società

Data di costituzione:	01/12/2006
Sede legale:	TRENTO — Via Romagnosi n. 11/A
Oggetto Sociale:	accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
Capitale sociale al 31. 12.2014:	€ 1.000.000,00
Altri soci:	PAT, Comune di Trento, Comunità della Vallagarina, altri soci.
Percentuale di partecipazione del Comune:	0,0279%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011 : € 330.375,00 2012 : € 256.787,00 2013 : € 213.930,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i> )	2011 : = 2012 : = 2013 : =
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> )	2011 : = 2012 : = 2013 : =
Organo amministrativo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> )	Presidente CdA: Rella Alberto, consiglieri: Trento Sandro, Anesi Sergio, Postal Maurizio, Paltrinieri Maria Letizia
Organo di controllo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> ).	Presidente del collegio sindacale: Tomazzoni Stefano, Sindaci: Ricci Tomaso, Mann Serena

"Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

## 4.5.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

## 4.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi dell'art. 3, comma 27, è sempre ammessa la costituzione di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, tra cui vanno annoverate le società cosiddette strumentali ovvero costituite per gestire servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

## 4.5.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscirà dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.



#### 4.4 Denominazione **INFORMATICA TRENTINA S.p.A.**

##### 4.4.1. Dati della società

Data di costituzione:	01/01/1983
Sede legale.	TRENTO — Via Gilli n. 2
Oggetto Sociale:	gestione del sistema informatico elettronico provinciale e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi affidati dalla Provincia Autonoma di Trento. Progettazione, sviluppo e manutenzione, commercializzazione e assistenza di software di base e applicativo per la pubblica amministrazione ed imprese
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 3.500.000,00
Altri soci:	PAT, Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Comune di Trento, Camera di Commercio IAA di Trento, altri soci.
Percentuale di partecipazione del Comune	0,024%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € 3.351.163,00 2012: € 2.847.220,00 2013: € 705.703,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>dividendi</i> )	2011: 620,44 2012: 527,14 2013: 130,66
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> )	
Organo amministrativo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> )	Presidente CdA Boschini Paolo, vice presidente del CdA Nardin Antonietta, consiglieri: Parolari Alessio, Girardi Caterina, Dematté Renato
Organo di controllo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> )."	presidente del collegio sindacale Cimmino Francesco, sindaci: Sandri Mariangela, Bonomi William. società di revisione: Pricewaterhousecoopers S.p.A.

"Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

##### 4.4.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

##### 4.4.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Cavedine, con la deliberazione n. 66 di data 28.12.2010, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in Informatica Trentina S.p.A., strumento di sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo



Elettronico Pubblico (SIEP) nonché della rete telematica (TELPAT) rete quest'ultima che consente al Comune di essere inserito in una rete di amministrazioni pubbliche locali. Ai sensi dell'art. 3, comma 27, è sempre ammessa la costituzione di "società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, tra cui vanno annoverate le società cosiddette strumentali ovvero costituite per gestire servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

#### 4.4.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

4.2 Denominazione **CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA.**

4.2.1. Dati della società

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale.	via Torre Verde, n. 23 38122 — Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Altri soci	Tutti i Comuni, Comunità e Consorzi BIM della provincia di Trento
Capitale sociale al 31.12.2013:	12.238,68 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,42%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: €53.473 2012: €68.098 2013: €21.184
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i> )	2011: = 2012: - 2013: -
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (quota associativa fissa)	2011 (impegni e pagamenti): 1.655,33  2012 (impegni e pagamenti): 1.669,12  2013 (impegni e pagamenti): 1.669,12
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione: presidente: Paride Gianmoena vicepresidente: Patrizia Ballardini consigliere: Alessandro Andreatta consigliere: Carlo Bertini consigliere: Roberto Calari consigliere: Cristina Donei consigliere: Vittorio Fravezzi consigliere, Enrico Lenzi



Organo di controllo:

consigliere: Sergio Menapace  
consigliere: Andrea Miorandi  
consigliere: Antonietta Nardin  
consigliere: Roberto Oss Emer  
consigliere: Cristiano Trotter

Collegio Sindacale:  
presidente: Enzo Zampiccoli  
sindaco eff.: Emanuele Bonafini  
sindaco eff.: Manuela Conci

---

"Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

#### 4.2.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società Consorzio dei Comuni Trentini

1. SET DISTRIBUZIONE SPA; percentuale di partecipazione: 0,05%<sup>9</sup>«

#### 4.2.3. Analisi della partecipazione ai **sensi** dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Cavedine, con la deliberazione n. 66 di data 28.12.2010, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nel Consorzio dei Comuni Trentini Soc. cooperativa, la cui attività consiste nella produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali. Ai sensi dell'art. 3, comma 27, sempre ammessa la costituzione di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, tra cui vanno annoverate le società cosiddette strumentali ovvero costituite per gestire servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

#### 4.2.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il consorzio fornisce agli enti soci, oltre a diversi servizi a pagamento, una continua e gratuita attività di consulenza, in materia di personale, lavori pubblici, commercio, tributi, ecc..., particolarmente importante in considerazione della specificità della normativa locale rispetto a quella nazionale. In diversi casi ha assunto il ruolo di centrale di committenza per la selezione del contraente in gare di particolare importo e rilevanza (es. assicurazioni). Valutato pertanto il ruolo, unico, svolto dalla società, si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione.

